



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE N. 3/EL/2025

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino-Alto Adige

Oggetto: Legge regionale “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027”.

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 30 del 24 luglio 2025 – sezione generale, supplemento n. 2 – è stata pubblicata la legge regionale 21 luglio 2025, n. 5, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027”.

<https://bollettino.regione.taa.it/pdf/I-II/2025/30/S2/S2302501.pdf>

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e reca alcune disposizioni di interesse per gli enti locali.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al Codice degli enti locali (CEL) approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Comma 1

Le lettere a) e b) hanno nuovamente modificato rispettivamente l'articolo 49 (Attribuzioni del consiglio comunale), comma 3, lettera c) e l'articolo 50 (Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche) del CEL per le ragioni di seguito indicate.

A seguito delle criticità emerse nel confronto con i comuni, è risultato necessario intervenire nuovamente sul contenuto di queste disposizioni relative alla competenza del consiglio comunale in materia di approvazione dei progetti di lavori pubblici.

Com'è noto il nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ha cambiato il rapporto tra programmazione e progettazione delle opere pubbliche.

Rispetto a ciò che avveniva in precedenza, la programmazione assume un ruolo autonomo e propedeutico rispetto alle varie fasi di progettazione.

Pertanto – mentre in precedenza – il progetto preliminare (primo livello di progettazione) era il primo atto che gli enti dovevano predisporre per mettere in programmazione un'opera – e quindi su questo correttamente il consiglio comunale poteva svolgere la propria funzione di indirizzo politico – ora non è più un atto progettuale a rappresentare il presupposto per l'inserimento di un'opera pubblica negli strumenti di programmazione. Ora la disciplina di settore prevede specifici documenti di programmazione definiti dal legislatore nazionale all'articolo 37 e nell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici.

È a questi documenti di programmazione a cui si è fatto ora riferimento con la modifica approvata per recuperare in capo al consiglio comunale la funzione di indirizzo politico in materia di lavori pubblici e non al primo attuale livello di progettazione (PFTE), che rappresenta una soluzione progettuale già definita e rispetto alla quale qualsiasi tipo di modifica in consiglio comunale determinerebbe un aumento di costi e un rallentamento dell'iter di approvazione dell'opera in quanto sarebbe necessario acquisire nuovamente i pareri e le valutazioni tecniche già ottenute.

Documenti di programmazione ex art. 37 e All. I.7 del codice dei contratti.
Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria:
- QUADRO ESIGENZIALE - DIP (DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE)
Per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria:
- QUADRO ESIGENZIALE - DOCFAP (DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI) - DIP (DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE)

Al fine di non aggravare i comuni con la predisposizione di ulteriori documenti di programmazione rispetto a quelli già previsti dalla normativa di settore, si è quindi proposto di sostituire la competenza del consiglio all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico – economica con la competenza ad approvare i documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici previsti dalla vigente normativa provinciale o statale di settore.

Questo permette di rinviare per i comuni della provincia di Trento alle previsioni in materia di documenti di programmazione indicati dall'articolo 6 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., mentre per i comuni della provincia di Bolzano ai documenti di programmazione indicati nella legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e s.m. e nel Codice dei contratti pubblici.

MODIFICHE IN MATERIA ELETTORALE

Le ulteriori modifiche intervenute con la legge regionale di assestamento hanno riguardato il titolo V del CEL che disciplina il procedimento elettorale.

In particolare è stato modificato sotto più profili l'articolo 218 del CEL che disciplina i casi di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni politiche, europee e con referendum statali.

Si tratta di ipotesi assai complesse, nelle quali il procedimento elettorale preparatorio – già di per sé non semplice – deve tener conto delle peculiarità proprie di ciascuna consultazione elettorale e/o referendaria abbinata (ad esempio: diversi termini di indizione dei comizi elettorali e, a cascata, diversi termini per la presentazione delle candidature; diversi termini per la revisione delle liste elettorali; diversi orari di apertura dei seggi, fino all'eventuale articolazione della votazione su più di una giornata, ...) per coordinarle e renderne possibile lo svolgimento contemporaneo.

La norma regionale operava (prima della modifica effettuata con la legge regionale di assestamento) un rinvio statico:

- all'articolo 5 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161 (convertito in legge n. 240 del 1976) che disciplina il caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le elezioni amministrative nei comuni della nostra regione;
- agli articoli 1 e 2 del decreto legge 21 maggio 1994, n. 300 (convertito in legge n. 453 del 1994) che disciplina il caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei membri del parlamento europeo con le elezioni amministrative nei comuni della nostra regione.

Con la prima modifica all'articolo 218 del CEL recata dalla **lettera c)** si fa innanzitutto espressamente salva la misura dei compensi spettanti ai componenti dei seggi (misura maggiorata in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni elettorali/referendarie) prevista dalla disciplina regionale (art. 232 del CEL), se questa risulta di maggior favore rispetto a quella prevista dalla legge statale. Tale modifica rende chiaro il sistema dei compensi, in considerazione della crescente difficoltà a reperire scrutatori e presidenti di seggio, tanto più in occasione di elezioni abbinate che comportano un carico aggiuntivo di responsabilità ed impegno ininterrotto per i componenti gli uffici elettorali di sezione.

Le successive modifiche all'articolo 218 del CEL recate dalle **lettere d)** ed **e)** rendono dinamico il rinvio della disciplina regionale alla normativa statale che disciplina l'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni amministrative nei comuni della nostra regione rispettivamente con le elezioni politiche e con quelle europee.

In tal modo sarà possibile fare riferimento non solo agli articoli espressamente richiamati, ma anche alle future modifiche introdotte dal legislatore nazionale, in quanto compatibili con la disciplina regionale sul procedimento elettorale preparatorio per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali (capo I del titolo V "Procedimento elettorale" del CEL).

La stessa clausola di compatibilità viene estesa con la **lettera f)** all'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni amministrative nei comuni della nostra regione con i referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali.

Le ulteriori modifiche costituiscono il recepimento di alcune delle disposizioni recate dal decreto legge 19 marzo 2025, n. 27 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 72.

È stato così modificato (**lettera g**) l'articolo 229, comma 1, lettera a) del CEL, che prevedeva l'esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario di coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età. La disciplina regionale è stata ora adeguata alla modifica introdotta dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera a) del citato DL n. 27 del 2025, che ha modificato l'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, portando il suddetto limite di età dal settantesimo al settantacinquesimo anno.

In realtà la modifica introdotta dall'articolo 1-ter del DL n. 27 del 2025 incide sulla disciplina relativa all'elezione della Camera dei deputati, ma non direttamente su quella relativa alle elezioni amministrative.

Peraltro, secondo quanto riportato in diverse pubblicazioni curate dal Ministero dell'Interno, il limite dei 70 anni previsto per i componenti di seggio, sia per le elezioni politiche che per quelle amministrative, sarebbe stato già superato in quanto requisito non più previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 95/1989, nel testo sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, che disciplina la tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.

Inoltre, le modifiche apportate dal suddetto DL n. 27 del 2025 avrebbero potuto ingenerare dubbi interpretativi in relazione al disallineamento tra la norma sul nuovo limite dei 75 anni per i componenti di seggio per le votazioni parlamentari e referendarie (art. 38, DPR n. 361/1957) e quella che per le elezioni amministrative prevede ancora il limite di 70 anni (art. 23, DPR n. 570/1960, costituzione degli uffici elettorali di sezione), soprattutto in caso di abbinamento tra consultazioni nazionali e locali.

Per tali considerazioni, in occasione dell'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione del DL n. 27 del 2025, nella seduta del 13 maggio 2025 il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegna a fornire, con apposite istruzioni agli uffici deputati alla nomina dei componenti di seggio, l'indicazione di ritenere applicabile il nuovo limite di 75 anni previsto dall'articolo 1-ter per l'esercizio delle funzioni di presidente, segretario e scrutatore, anche per la composizione degli uffici elettorali di sezione per le consultazioni amministrative disciplinate dal DPR 16 maggio 1960, n. 570.

La lettera **h**) ha introdotto una nuova disposizione (**articolo 235-bis**) relativa alle modalità di sottoscrizione delle candidature di cui all'articolo 235 del CEL.

Il nuovo articolo reca nell'ordinamento regionale la stessa disposizione prevista dall'articolo 4 del DL n. 27 del 2025, che consente all'elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale.

Il comma 2 del citato articolo 4 prevede che il documento informatico sottoscritto digitalmente sia consegnato agli uffici preposti su supporto digitale, corredato della certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

La norma statale è stata introdotta a seguito della sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime le norme che non consentono alla persona con disabilità di usare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni. La pronuncia è intervenuta sull'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108/1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale") e sul comma 6 dell'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale.

Infine con la **lettera i**) è stato modificato l'articolo 312 del CEL che prevedeva la redazione degli elenchi elettorali di sezione contenenti i nominativi, in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine, di tutti gli elettori aventi diritto di voto nella sezione stessa.

La nuova disciplina regionale recepisce la modifica introdotta dall'articolo 2-*bis* del DL n. 27 del 2025, che ha modificato il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (DPR 20 marzo 1967, n. 223), prevedendo che le liste elettorali generali, e conseguentemente anche le liste elettorali di sezione, non siano più distinte per uomini e donne. Inoltre per le donne coniugate o vedove non dovrà essere più indicato il cognome del marito.

Si fa presente infine che la Regione provvederà a pubblicare sul proprio sito: <https://www.regione.taa.it/Argomenti/Enti-locali> il testo del Codice degli enti locali aggiornato con le modifiche da ultimo recate dalla legge regionale n. 5 del 2025.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Paolo Franceschi tel. 0461 201037
e-mail paolo.franceschi@regione.taa.it.